

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, li 22 ottobre 2015

Comunicazione n. 6/2015

Oggetto: Super ammortamento: soggetti interessati, beni agevolabili e decorrenza

Gentile Cliente,

la presente per informarLa riguardo ad una delle misure di maggior interesse contenute nel Disegno di Legge di Stabilità 2016. Essa è relativa alla possibilità per imprese e professionisti di adottare una percentuale maggiore di ammortamento. Attualmente, la misura è contenuta nell'art. 8 del Disegno di Legge. È chiaro che è ancora troppo presto per dare certa la misura. Sarà necessario infatti individuare le necessarie coperture finanziarie.

Nel complesso l'agevolazione consentirà ai soggetti IRES di ottenere un risparmio di IRES pari all'11% (27,5%*40%).

Ambito soggettivo – L'attuale proposta normativa prevede che per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, **il costo di acquisizione è maggiorato del 40%**.

Ambito oggettivo – Per quanto riguarda l'ambito oggettivo l'attuale formulazione normativa prevede che vi rientrino i beni strumentali, ad eccezione di quelli indicati nel comma 3 del citato art. 8. Si tratta dei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni espressamente indicati nel provvedimento in questione.

Al concetto di strumentalità dei beni si prevede un'eccezione: **rientrano nel perimetro applicativo della norma anche le autovetture c.d. a uso promiscuo ex art. 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.**

In cosa consiste l'agevolazione – L'agevolazione consiste nell'incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti. Quindi, un bene con costo di acquisto di euro 10.000,00, ai fini dell'ammortamento rileverà per euro 14.000,00. Le maggiori quote di ammortamento influenzeranno il costo fiscale del bene, che sarà determinato dal costo di acquisto al netto delle normali quote di ammortamento. Quindi nessuna conseguenza per l'eventuale determinazione della plusvalenza.

Per il primo anno di ammortamento (ridotto alla metà) valgono i criteri generali precedentemente esposti.

Va evidenziato che per fruire dell'agevolazione è necessario che il bene venga acquisito nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016. Andrà meglio specificato nel testo normativo se debba farsi riferimento sia per le imprese che per i professionisti ai criteri di competenza fiscale. Altro necessario chiarimento è la possibilità di estendere l'agevolazione ai beni acquistati in leasing.

Super ammortamento e acconti – L'agevolazione dunque potrà essere fruita già dal 2015. Ma la norma vieta di ricalcolare al ribasso gli acconti per tale periodo d'imposta. In sostanza, non si permette ai contribuenti di ridurre quanto dovuto in sede di versamento del secondo acconto pur sussistendo le condizioni per fruire dell'agevolazione.

A disposizione per qualsiasi chiarimento Vi porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti